

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

15 NOV. 2002

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

ADDI 15 NOV. 2002

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212-  
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARIELLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: DIONISI - ROBILOTTA -

DELIBERAZIONE N. - 2495 -

**Proposta di deliberazione consiliare concernente:**  
**"Disciplina per la promozione e il sostegno della Cooperazione"**



1495 15 NOV, 2002 *GP*

**OGGETTO:** Proposta di Legge regionale concernente: "Disciplina per la promozione e il sostegno della Cooperazione".

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTI** gli artt. 117 e 118 della Costituzione;

**VISTO** il comma 1, art. 45 della Costituzione che dispone "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità";

**VISTO** l'art. 45 dello Statuto regionale in base al quale la Regione promuove lo sviluppo della cooperazione;

**VISTO** l'art. 26 della L.R. del 6.8.1999, n. 14, recante l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;

**SU PROPOSTA** dell'Assessore alle Attività Produttive;

all'unanimità

### DELIBERA

per quanto formulato nelle premesse, di approvare e sottoporre al Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente "Disciplina per la promozione e il sostegno della Cooperazione" costituita da 11 articoli e dalla relazione illustrativa.

*GP*



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA PROPOSTA DI LEGGE**  
**"DISCIPLINA PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE"**

La presente proposta di legge denominata: "Disciplina per la promozione e il sostegno della Cooperazione" sostituisce a tutti gli effetti ed abroga la precedente legge regionale n. 10/87 che prevedeva la costituzione della Consulta Regionale della Cooperazione e la concessione di provvidenze a favore delle cooperative e consorzi aderenti alle Organizzazioni Regionali delle Cooperative.

Le suddette Organizzazioni usufruivano delle agevolazioni facendo semplicemente riferimento ad automatismi numerici cioè in base al numero delle cooperative a ciascuna di esse associate.

Con la presente proposta di legge si vuole, principalmente, valorizzare la progettualità delle singole imprese cooperative, nonché la prestazione servizi reali da parte delle Organizzazioni di categoria. Si vuole in pratica far sì che le disponibilità finanziarie della Regione, non illimitate, siano rivolte ad un rilancio del settore cooperativistico e favoriscano, così, l'impresa cooperativa ed i supporti che vengono forniti dalle Organizzazioni.

In particolare l'art. 2 definisce l'ambito degli interventi della Regione per quanto riguarda il mondo cooperativistico.

L'art. 3 identifica i soggetti beneficiari dei contributi a sostegno della cooperazione; l'art. 5 fa riferimento al piano annuale di intervento che viene adottato dalla Giunta Regionale con il quale si determinano gli interventi da attuare nell'anno e le relative risorse finanziarie disponibili.

L'art. 6 istituisce la Consulta Regionale della Cooperazione con il compito di proposta, valutazione e verifica delle politiche regionali riguardanti la cooperazione.

L'art. 8 prevede, altresì, l'istituzione dell'Osservatorio Regionale per la Cooperazione quale servizio tecnico di supporto alla Regione circa le funzioni concernenti la programmazione e l'informazione per la comunità regionale.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



ALLEG. alla DELIB. N. 1495/02  
DEL 14 NOV. 2002

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

DISCIPLINA PER LA PROMOZIONE E  
IL SOSTEGNO DELLA COOPERAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  




## SOMMARIO

- Art. 1 Oggetto e finalità
- Art. 2 Interventi
- Art. 3 Beneficiari dei contributi a sostegno della cooperazione
- Art. 4 Piano triennale per la cooperazione
- Art. 5 Piani annuali di attuazione
- Art. 6 Consulta regionale per la cooperazione
- Art. 7 Costituzione e funzionamento della consulta
- Art. 8 Osservatorio regionale per la cooperazione
- Art. 9 Abrogazione
- Art. 10 Disposizioni transitorie
- Art. 11 Norma finanziaria

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*RL*

Art. 1

*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge, in conformità ai principi espressi dall'articolo 45 della Costituzione e in attuazione di quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 e successive modifiche, detta norme per la promozione ed il sostegno della cooperazione al fine di determinare nuove condizioni per l'ampliamento e la diversificazione della base produttiva e per favorire ulteriori sbocchi occupazionali.

LA REGIONE DELLA CHIUSA VERBALE

ABU

Art. 2  
(Interventi)

1. Al fine di cui all'art. 1, la Regione interviene per:

- a) promuovere, anche tramite le organizzazioni regionali del movimento cooperativo appartenenti alle associazioni nazionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione), la cultura cooperativa, in particolare mediante:
  - 1) l'acquisizione, la raccolta e l'elaborazione di dati sulla cooperazione;
  - 2) l'organizzazione di convegni, congressi o incontri di studio;
  - 3) l'espletamento di specifica attività, anche di formazione;
- b) sostenere la cooperazione, mediante la concessione di contributi, per la realizzazione di progetti relativi a:
  - 1) la qualificazione, l'innovazione, lo sviluppo o l'internazionalizzazione delle imprese;
  - 2) l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



RR

Art. 3

*(Beneficiari dei contributi a sostegno della cooperazione)*

1. I contributi a sostegno della cooperazione per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono concessi, in coerenza con i piani di cui agli articoli 4 e 5, ove adottati, per un importo non superiore a euro 50.000,00 annui e comunque in regime di *de minimis* ai sensi della normativa comunitaria, a:

- a) imprese cooperative e loro consorzi;
- b) organizzazioni regionali del movimento cooperativo indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera a), o rispettivi centri servizi.

2. Non possono essere beneficiarie dei contributi le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  


*Flavio*

Art. 4

*(Piano triennale per la cooperazione)*

1. La Giunta regionale, sentita la consulta regionale per la cooperazione di cui all'articolo 6, sottopone al Consiglio regionale, entro il mese di luglio dell'anno precedente il periodo di riferimento, una proposta di piano triennale per la cooperazione che, in coerenza con il programma economico-sociale regionale generale, ove adottato, indica gli obiettivi strategici che la Regione intende perseguire e le relative risorse.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Per*

Art. 5

*(Piani annuali di attuazione)*

1. Il piano triennale per la cooperazione è attuato mediante piani annuali, adottati dalla Giunta regionale, entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentita la consulta regionale per la cooperazione di cui all'articolo 6.

2. Il piano annuale determina gli interventi previsti dall'articolo 2 da attuare nell'anno e le relative risorse e specifica, tra l'altro:

- a) gli interventi che la Regione intende attuare direttamente;
- b) gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che la Regione intende attuare tramite le organizzazioni regionali del movimento cooperativo indicate nella stessa lettera nonché i criteri e le modalità per il relativo finanziamento;
- c) le risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di contributo, la valutazione dei progetti e la formulazione della graduatoria secondo un ordine di priorità, la concessione ed erogazione dei contributi stessi;
- d) le condizioni per l'eventuale cumulabilità dei benefici con altre agevolazioni pubbliche;
- e) i tempi e i modi di attuazione degli interventi;
- f) le modalità per la verifica dello stato di attuazione degli interventi nonché le cause di revoca della concessione dei benefici e le procedure per il recupero delle somme erogate.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Per*

Art. 6

*(Consulta regionale per la cooperazione)*

1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di industria, commercio ed artigianato è istituita la consulta regionale per la cooperazione, di seguito denominata consulta, con il compito di proposta, valutazione e verifica delle politiche regionali per la cooperazione.

2. In particolare la consulta, anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolte ed elaborate dall'osservatorio di cui all'articolo 8, svolge le seguenti attività:

- a) formula osservazioni sul fenomeno regionale della cooperazione, per gli aspetti sia economici che istituzionali;
- b) esprime parere obbligatorio sulle proposte dei piani regionali per la cooperazione;
- c) avanza proposte per la ripartizione del fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive istituito dall'articolo 86 della legge regionale 14/1999.

3. La consulta è composta da:

- a) assessore regionale competente in materia di industria, commercio e artigianato, che la presiede, o da un suo delegato;
- b) presidente e vicepresidenti della commissione consiliare competente in materia di industria, commercio e artigianato;
- c) un esperto in materia di industria, commercio e artigianato indicato dal Presidente della Giunta regionale;
- d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera a);
- e) tre dirigenti o dipendenti regionali di categoria non inferiore a D, designati dall'assessore competente in materia di industria, commercio ed artigianato.

Il Presidente della Giunta Consiliare



4. La consulta è di volta in volta integrata con gli assessori nonché con i presidenti ed i vicepresidenti delle commissioni consiliari competenti nelle materie oggetto di esame.

5. Il presidente della consulta può fare intervenire alle sedute, senza diritto di voto, i dirigenti o i dipendenti regionali o i rappresentanti di amministrazioni o enti interessati alle materie oggetto di esame.

6. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente della struttura competente in materia di industria, commercio e artigianato designato dal direttore della struttura stessa.

*Ren*


IL PRESIDENTE DELLA CONSULTA REGIONALE  
*[Signature]*

Art. 7

*(Costituzione e funzionamento della consulta)*

1. La consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di industria, commercio ed artigianato, dura in carica per la durata della legislatura ed è rinnovata entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12.
2. Le designazioni dei rappresentanti di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), sono effettuate entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso tale termine, la consulta è costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti e fatte salve le successive integrazioni.
3. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di un componente della consulta, il successore è nominato con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2 e dura in carica fino alla scadenza della consulta.
4. La consulta si riunisce, su convocazione del presidente, di norma ogni quattro mesi ovvero ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o lo richieda un terzo dei componenti.
5. La consulta è validamente riunita quando è presente la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
6. Per la partecipazione alle riunioni della consulta è corrisposto il compenso previsto dalla vigente normativa regionale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



## Art. 8

### *(Osservatorio regionale per la cooperazione)*

1. Presso l'assessorato regionale competente in materia di industria, commercio e artigianato è istituito l'osservatorio regionale per la cooperazione, di seguito denominato osservatorio, quale servizio tecnico di supporto alla Regione in relazione alle funzioni concernenti la programmazione e di informazione per la comunità regionale.

2. In particolare l'osservatorio, anche raccordandosi con la consulta, svolge le seguenti attività:

- a) acquisisce, raccoglie ed elabora dati sulla cooperazione secondo gli standard ed i formati previsti dal sistema statistico regionale (SISTAR);
- b) effettua una valutazione sistematica dei dati di cui alla lettera a) ai fini della programmazione regionale;
- c) cura il monitoraggio degli effetti delle politiche per la cooperazione, anche in termini occupazionali.
- d) predispone e gestisce progetti di ricerca su specifici aspetti della cooperazione.

3. L'osservatorio opera attraverso apposita struttura regionale costituita ai sensi della vigente normativa sull'apparato organizzativo della Giunta e può avvalersi, limitatamente ad alcuni compiti, della collaborazione di esperti, anche su indicazione delle organizzazioni regionali del movimento cooperativo indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera a).




IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  


Art. 9

(Abrogazione)

1. La legge regionale 14 gennaio 1987, n° 10, recante: "Istituzione della consulta regionale della cooperazione" e successive modifiche è abrogata.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



*Per*

Art. 10

*(Disposizioni transitorie)*

1. In sede di prima applicazione, la consulta è costituita ai sensi dell'articolo 7 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data di insediamento di tale consulta, resta in carica la consulta regionale della cooperazione costituita ai sensi della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 10 e successive modifiche, la quale esercita le attività previste dall'articolo 6, comma 2.

2. Le domande di contributi presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della l.r. 10/1987 sono istruite secondo le disposizioni di quest'ultima legge.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE



Per

Art. 11

*(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2002 è istituito un apposito capitolo da iscrivere all'U.P.B. B22 denominato "Contributi a sostegno della cooperazione" con lo stanziamento di euro 1.000.000.

2. Alla copertura del relativo onere si provvede in termini di competenza mediante riduzione della posta del Fondo Sociale iscritta alla lettera h) del capitolo T28501 ed in termini di cassa mediante riduzione dell'U.P.B. T25.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

